



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

14/9/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo,
Responsabile Risorse Umane**

Oggetto

**Mod. 770 – società ed enti sottoposti al controllo contabile:
identificazione del soggetto tenuto alla sottoscrizione**

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

La legge (art. 1, D.P.R. n. 322/98) dispone che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, sia sottoscritta:

- dal soggetto che ha la legale rappresentanza;
- dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione.

La relazione di revisione è un documento indirizzato al Consiglio di amministrazione in cui il soggetto che effettua il controllo contabile sulla società/ente esprime il proprio giudizio sul bilancio.

In controllo contabile si sostanzia in particolare nel controllo sulla regolare tenuta della contabilità e della sua rispondenza con i dati del bilancio e con i dati che confluiscono nella dichiarazione fiscale.

La locuzione "organo di controllo" coniata dal Legislatore può riferirsi sia a una persona fisica che a un soggetto collettivo. In particolare, l'organo di controllo potrebbe essere rappresentato, alternativamente:

- da un revisore persona fisica;
- dal presidente di una società di revisione;
- o, infine, dal presidente del Collegio sindacale. Questa ipotesi è riservata alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato che, con apposita clausola statutaria, hanno riservato il controllo contabile a tale organo interno.

Il soggetto che ha la responsabilità del controllo contabile e che deve firmare la dichiarazione deve essere identificabile dall'Amministrazione finanziaria: a tal fine è prevista l'indicazione del codice fiscale a lato della firma.

Tali indicazioni rilevano ai fini della sottoscrizione della dichiarazione mod. Unico, Iva, Irap e mod. 770.

Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione per un anno di imposta deve completare il proprio incarico sottoscrivendo la dichiarazione riferita alla medesima annualità. Il principio si applica anche se al momento in cui viene effettuata la trasmissione della dichiarazione l'organo è cessato dall'incarico ed è subentrato un nuovo soggetto. Sono infatti obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione i soggetti che hanno predisposto la relazione di revisione.

La dichiarazione è valida anche se priva della sottoscrizione dell'organo di controllo, ma se questi non vi provvede potrebbe soggiacere ad una sanzione amministrativa di non irrilevante entità (art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 471/97).
La norma individua, in capo ai componenti dell'organo di controllo, due fattispecie punibili:

1. la sottoscrizione della dichiarazione "*senza denunciare la mancanza delle scritture contabili*": l'organo di controllo che ha consapevolezza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili deve astenersi dal sottoscrivere la dichiarazione, perché la firma ha lo scopo di tutelare l'affidamento dei terzi e, in particolare, dell'Amministrazione finanziaria.
2. l'omessa sottoscrizione della dichiarazione "*senza giustificato motivo*".

In caso di mancata o errata compilazione del frontespizio della dichiarazione, il soggetto che ha effettuato il controllo contabile, per non incorrere nell'illecito amministrativo connesso alla mancata sottoscrizione della dichiarazione in assenza di giustificato motivo, solleciterà l'invio di una dichiarazione correttiva (nei termini di legge fissati per la trasmissione) o integrativa (oltre i termini). Per evitare tali disguidi e l'eventuale applicazione, in capo al sostituto d'imposta, di sanzioni tributarie in ordine al contenuto della dichiarazione, è importante che questi comunichi all'intermediario che deve trasmettere telematicamente il mod. 770, le generalità del soggetto che, avendo effettuato la redazione della relazione di revisione, deve sottoscrivere tale dichiarazione.